

Allegato "C" al Repertorio n. 14.551/8.032

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

"ASSOCIAZIONE NEXT - APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata:

"ASSOCIAZIONE NEXT - APS", con sede legale nel Comune di Parma, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nella premessa che:

- il lavoro è la modalità più semplice, più naturale, di espressione con la quale ciascuno evidenzia un rapporto attivo e costruttivo della propria persona nel contesto della realtà sociale;

- attraverso il lavoro, ciascuno coglie il valore personale del proprio immaginario, di ciò che percepisce come importante per la costruzione di una realtà, di ciò che desidera realizzare per una concretizzazione che, in definitiva, altro non è che la costruzione della vita;

- attraverso il lavoro, la persona usa la realtà, il tempo, lo spazio e, in generale, ogni opportunità per creare vita, che sia la propria e/o quella dell'umanità, ove il creare è il concepire sé stesso come dono capace di partecipare alla realizzazione della realtà in cui si vive;

- il lavoro è opportunità di percezione delle proprie capacità, di maturazione di un'esperienza sociale prima ancora di un'esperienza di formazione, eppure, è anche formazione professionale;

- se il lavoro è espressione della persona in una società, se è opportunità di percezione dell'importanza della sua vita, è anche vero che la disoccupazione è la condizione di sofferenza in cui la persona cade quando si trova nell'impossibilità di realizzare sé stesso, così cadendo nell'annientamento della sua coscienza di appartenenza, perché in quella condizione la persona perde, gradualmente, la percezione dei suoi valori personali;

- la formazione professionale è un percorso che mentre sviluppa una crescita culturale della persona in un contesto sociale è anche uno strumento per l'apprendimento di competenze che permettano, nel tempo, di portare la persona a maturare un'esperienza professionale che possa essere 'spesa' per costruire e vivere la compagnia con l'umanità;

ne consegue che l'esperienza professionale è un patrimonio

culturale personale trasmissibile, è parte di una storia, di un vissuto assieme ad un popolo, è una conoscenza che ciascuno 'si porta dietro' e che può 'regalare' agli altri e, così operando realizza la trasmissione della sua stessa storia.

L'Associazione, in questo contesto, intende dedicarsi a perseguire lo scopo della formazione culturale delle persone attraverso la trasmissione di un'esperienza professionale che permetta loro di vivere il contesto sociale che li ha accolti e verso il quale ciascuno deve avere un debito di riconoscenza che sarà assolto, prima di tutto, attraverso la partecipazione attiva alla sua crescita e sviluppo.

In particolare, l'Associazione si propone di educare ad accogliere, orientare, formare e supportare l'inserimento nel mondo del lavoro di persone che si trovano in un momento di difficoltà qualunque sia la ragione e che, di conseguenza, si trovano in una condizione di svantaggio sociale, considerando che le condizioni personali connesse, ad esempio, alla carenza di preparazione scolastica e professionale, alla provenienza da situazioni di disagio, alla diversa cultura e tradizione, alla lingua, alla tradizione, sono parte dei fattori che possono impedire l'inserimento nelle realtà sociali, trovando difficoltà di poter avvantaggiarsi delle opportunità che quegli ambiti possono offrire.

E' parte dello scopo dell'Associazione il supporto, oltre che culturale, anche materiale verso chiunque versi in stato di necessità in presenza di qualsiasi stato e condizione che caratterizza la necessità.

A specifica ma non a limitazione, possono costituire occasione di 'stato di necessità' tutti gli eventi che caratterizzano la vita di una persona, della famiglia, di una comunità quando ragioni economiche, finanziarie, tecniche, procedurali, di comprensione e altro ancora sono di ostacolo alla sussistenza, all'assistenza, al supporto, alla crescita culturale e materiale delle persone.

Di seguito si riportano le fattispecie di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs 117/2017 che precisano gli ambiti entro i quali l'Associazione intende operare:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui

all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonchè ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione, in via secondaria e strumentale, può svolgere attività commerciali.

Le attività sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

A specifica ma non a limitazione, si fornisce una precisazione delle attività che l'Associazione intende esercitare in funzione della modifica apportata, formulando il riferimento alle singole lettere.

Con riferimento alla lettera d), l'associazione, in collaborazione con enti, società di formazione, finanziatori e istituzioni offre a persone in difficoltà percorsi di formazione teorici e pratici e favorisce l'inserimento lavorativo dei candidati riqualificati. Raccolte le domande di adesione da parte delle persone che hanno l'esigenza di formarsi, si attiva per individuare i soggetti che curano i corsi professionali e/o coordina le strutture di apprendimento professionale perché adattino i loro corsi alle esigenze del mercato. Nel caso degli immigrati, l'Associazione accerta che i corsi abbiano a base l'insegnamento della lingua italiana, la conoscenza della storia del nostro Paese e della legislazione esistente in un'ottica di inclusione sociale;

con riferimento alla lettera i), l'Associazione, trovandosi a contatto con un'eterogeneità di culture, poiché ciascun soggetto è portatore di una propria cultura originaria del luogo da dove proviene sia in Italia che all'estero, è interessata a organizzare eventi culturali d'interesse sociale che illustri-
no la valenza delle diversità, ne faccia emergere la caratte-
rizzazione e ne rilevi la connessione con le diverse culture
esistenti che, per strade diverse, convergono in un'unica
identità dei valori della vita;

con riferimento alla lettera p), l'Associazione, nel rispetto
dell'art. 1, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei
cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perse-
guire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza at-
tiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la parteci-
pazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a va-
lorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorati-
va e, in particolare, allo sviluppo delle attività che confer-
mino la gestione delle società benefit nell'ambito della co-
siddetta 'impresa sociale', l'Associazione opera
un'aggregazione di Società benefit attorno allo scopo che la
stessa si prefigge in modo da 'dare forma' e contenuto allo
scopo dell'impresa sociale che le Società benefit intendono
perseguire. Le persone svantaggiate possono, così, fruire di
percorsi di integrazione lavorativa;

con riferimento alla lettera q), l'Associazione, premesso che
il decreto citato definisce "«alloggio sociale» l'unità immo-
biliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente
che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguar-
dia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di
individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in
grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero merca-
to.", l'Associazione curerà di reperire unità immobiliari da
adibire ad uso residenziale, prima di tutto per permettere ai
lavoratori di trovare stabilità nel luogo ove operano e, in
secondo luogo, per permettere ai nuclei famigliari di trovare
un ambito ove crescere;

con riferimento alla lettera r), l'Associazione, premesso che
al momento dell'immigrazione i migranti sono supportati da in-
terventi economici 'a termine' a cura dell'assistenza pubbli-
ca, si prefigge di accompagnare le singole persone verso
l'approdo ad un lavoro che dia loro certezza, sicurezza, di-
gnità nel nostro Paese;

con riferimento alla lettera u), l'Associazione, nella fase
iniziale di formazione, esaminerà come supportare le numerose
esigenze delle famiglie di coloro che, soprattutto, hanno per-
so lavoro e si trovano a dover riappropriarsi di una profes-
sionalità. In quel periodo, le famiglie necessitano di benefi-
cienza e il contatto con aziende nel settore alimentare che
l'Associazione ha intrapreso può permettere di reperire pro-
dotti alimentari da distribuire, in beneficenza, agli inte-

ressati. Un grande supporto proviene dalla presenza del Banco Alimentare attivato, un po' ovunque, anche da aziende alimentari al loro interno e che hanno permesso all'Associazione di potervi accedere segnalando situazioni di necessità;

con riferimento alla lettera v), L'Associazione intende curare che i corsi di formazione professionale provvedano ad un'essenziale preparazione, quale condizione fondamentale perché le persone possano inserirsi nel sociale. Si ricorda che l'Associazione ha già organizzato un evento sportivo proprio all'insegna della 'nonviolenza verso le donne';

con riferimento alla lettera w), l'Associazione, mentre curerà di segnalare l'importanza del rispetto dei diritti che competono in ogni ambito, soprattutto in occasione degli eventi cui parteciperà e/o che promuoverà, si adoprerà per supportare iniziative di promozione che abbiano l'obiettivo di tutelare i diritti indicati nella specificata lettera w).

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, con la precisazione che dette attività saranno individuate e disciplinate dall'Organo di Amministrazione nel rispetto dei caratteri della strumentalità e secondarietà rispetto all'attività principale e in conformità alla normativa vigente.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî
4. prendere visione degli atti deliberativi, dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione;
5. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
6. entrante derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
8. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al

proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

10. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi. Successivamente è depositato entro il termine previsto dall'art. 48 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e le associazioni aventi scopo analogo, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è

subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno decorsi infruttuosamente 10 giorni dalla formale richiesta da parte del Consiglio Direttivo di adempiere al versamento dovuto;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha efficacia immediata dal momento della sua ricezione da parte del consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte

del Consiglio direttivo sul libro degli associati.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e, se maggiorenni, passivo;

nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;

- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'associazione, entro sessanta giorni dalla richiesta stessa. In particolare, l'accesso ai predetti documenti potrà avvenire, nei limiti della normativa vigente, in presenza del Presidente del Consiglio Direttivo o di altro Consigliere delegato dal Presidente.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e, per gli associati maggiorenni, passivo.

Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi si considerano solamente gli associati aventi diritto di voto.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea con de-

lega scritta da un altro associato che non sia membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo nè dipendente dell'Associazione. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello sta-

tuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto e per deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione, occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 5 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 3 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque valida-

mente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Il Consiglio direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da uno o più membri così come indicato dall'Assemblea ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 12 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, per libera determinazione o qualora sia richiesto da disposizioni normative, è nominato in composizione monocratica o collegiale dalla Assemblea anche fra i non associati.

L'Organo di Controllo, se nominato:

• Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

• Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

• Nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;

• Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

• Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 14 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

F.ti: Renzo Sartori - Mario Dagres notaio.